

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1879

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO TOALDI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICA SANITÀ CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DEL 1874.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Toaldi per la conversione in legge di disposizioni relative alla pubblica sanità contenute nel regolamento del 1874.

Si dà lettura del disegno di legge :

« Art. 1. Le disposizioni penali contenute nell'articolo 141 del regolamento 6 settembre 1874 sulla sanità pubblica, hanno forza di legge.

« Art. 2. Restano abrogate tutte le altre disposizioni, che fossero contrarie alla presente legge. »

L'onorevole Toaldi ha facoltà di parlare per isvolgere il suo disegno di legge.

TOALDI. Nella tornata del 22 giugno prossimo passato, ho avuto l'onore d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, se fosse disposto a prendere qualche provvedimento per rendere efficace la legge di sanità pubblica, 20 marzo 1865, la quale, per non avere sanzione penale, mancava nella sua esecuzione pratica del necessario effetto.

Non vi è nessuna sanzione penale ai contravventori delle leggi sanitarie.

L'onorevole ministro dell'interno rispose che egli credeva di provvedervi e presto con la presentazione del Codice sanitario.

Edotto dalla esperienza e conoscendo la storia di quel Codice, avendone seguito le varie fasi nei due rami del Parlamento, io aveva un presentimento che così presto non sarebbe venuto in discussione; ed i fatti hanno mostrato come io mal non mi apponessi.

E sa l'onorevole ministro quante difficoltà avremo ancora da superare prima che il Codice sanitario possa venire approvato?

Io non dirò proprio che sia una specie di carciofo da doversi sfogliare punta per punta, ma ritengo che se non cominceremo da qualche leggina di dettaglio, la Camera difficilmente accetterà quel Codice nel suo complesso.

Se non si presenterà prima di tutto la legge che regola il lavoro dei fanciulli, avremo molti interessi da combattere, molti pregiudizi da distruggere.

Passato il termine, le mie previsioni si sono avverate.

Ora non è più questione di provvedere soltanto alla tutela dei farmacisti regolarmente esercenti nel

regno, ma trattasi di garantire i medici, i chirurghi ed i farmacisti nell'esercizio dell'arte sanitaria, contro il cui abuso non abbiamo alcuna sanzione penale.

La legge 20 marzo 1865 statuisce all'articolo 25:

« I Consigli provinciali di sanità, quando ne siano richiesti dal prefetto, delibereranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza intorno ai provvedimenti disciplinari nei casi e nei limiti che saranno determinati dal regolamento del quale all'articolo 31 » il quale articolo 31 dice che « le norme dell'esecuzione di questa legge saranno determinate da un regolamento approvato con decreto reale, da pubblicarsi prima della fine del mese di giugno 1865. »

Il regolamento infatti venne pubblicato e all'articolo 141 stabilisce che « le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel capitolo 4 del titolo 3, negli articoli 4, 5, 6, che riguardano l'esercizio della medicina, della chirurgia, della veterinaria e della farmacia saranno punite con pene di polizia, salvo le pene maggiori contro coloro che si rendessero colpevoli di reati previsti dal Codice penale. »

Per i medici, per i chirurghi e per i veterinari non vi è nessuna disposizione di legge avente sanzione penale in tutto il regno e, fatta eccezione per le farmacie, l'esercizio di questa nobile arte, fino alla pubblicazione del Codice sanitario, deve regolarsi con le leggi locali, vigenti prima dell'unificazione del Codice.

Noi assistiamo continuamente al fatto poco edificante di sentenze di Corte di Cassazione contraddittorie fra loro sulla applicazione delle penalità verso i contravventori alla legge di pubblica sanità.

Vi sono delle provincie dove non hanno mai esistito leggi speciali di tutela alla legge sanitaria, perchè a questo provvedevano i Codici generali; come ad esempio le provincie meridionali e le provincie venete. Così vediamo la Cassazione di Firenze, che conferma la sentenza del pretore, per una contravvenzione commessa nella Toscana, e la cassa per altra sentenza che condanna un contravventore nelle provincie venete.

Tutti questi gravi inconvenienti, signor ministro, contro cui si reclama da tutto il paese, esigono un provvedimento.

A questo effetto, io ho presentato un disegno di legge, che non intacca principii, ma dà soltanto maggiore efficacia alla legge.

Io vorrei che si desse forza di legge a questo articolo 141 del regolamento, al quale le Cassazioni la negano, perchè fatto con decreto ministeriale. La mia proposta sarebbe questa :

« Art. 1. Le disposizioni penali contenute nel-